



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non fotovoltaiche.**

Rep. Atti n. 106/CU del 5 novembre 2015

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 5 novembre 2015

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28, recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

VISTO, in particolare, l'articolo 24, comma 5, del d.lgs n. 28 del 2011, che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza Unificata, sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 6 luglio 2012, recante: "Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante: "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-20120";

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina le funzioni della Conferenza Unificata;

VISTO lo schema di decreto di incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili non fotovoltaiche, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 18 settembre 2015, prot. CSR 3983 P-4.23.2.12;

VISTI i documenti di osservazioni e proposte emendative al testo dello schema, trasmessi dalle Regioni e diramati con nota del 9 ottobre 2015, prot. CSR 4324 P-4.23.2.12;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 12 ottobre 2015, nel corso della quale sono state discusse le richieste di chiarimenti e modifiche al provvedimento, formulate dalle Regioni e il Ministero dello sviluppo economico, ritenendo di potersi esprimere solo in parte, si è riservato di far conoscere le proprie determinazioni finali su alcuni punti dopo aver verificato l'assenso politico su di essi;

VISTO il documento di osservazioni e proposte emendative trasmesso dall'ANCI e diramato con nota del 15 ottobre 2015, prot. CSR 4403 P-4.23.2.12;

VISTO il nuovo testo del provvedimento, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico tenendo conto delle proposte formulate dalle Regioni e dall'ANCI e che riporta anche le valutazioni del Ministero su alcune particolari richieste delle Regioni, trasmesso con nota del 16 ottobre 2015, prot. CSR 4413 P-4.23.2.12;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'o.d.g. della Seduta del 20 ottobre 2015, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni e degli Enti locali;

VISTI i documenti della Commissione ambiente ed energia e del Coordinamento politiche agricole, trasmessi dalle Regioni unitamente ad una Nota dell'Assessore all'energia della Regione Piemonte, ad una proposta della Regione Toscana sulla geotermia e alle richieste della Regione Siciliana e della Provincia autonoma di Bolzano e diramati con nota del 27 ottobre 2015, prot. CSR 4536 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 29 ottobre 2015, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico, nel ricordare che già il testo discusso nella Seduta del 20 ottobre 2015 aveva accolto buona parte delle richieste delle Regioni e degli Enti locali, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle scelte effettuate dal Governo e ha ritenuto accoglibili alcune ulteriori proposte delle Regioni, riservandosi di svolgere approfondimenti su alcune richieste di singole Regioni;

VISTI i documenti della Regione Lazio e della Regione Veneto, trasmessi con nota del 30 ottobre 2015, prot. CSR 4595 P-4.23.2.12;

VISTO il nuovo schema di decreto, che recepisce le richieste formulate dalle Regioni e dagli Enti locali nel corso dell'istruttoria, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 5 novembre 2015, prot. CSR 4780 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame, anche in considerazione delle ultime modifiche apportate al testo dal Ministero dello sviluppo economico, con la raccomandazione di introdurre una norma che cerchi di dare soluzione ai contenziosi in corso e segnalando alcuni refusi del testo e alcune proposte di emendamento, rappresentate da specifiche Regioni che hanno condizioni particolari di produzione energetica, contenute in un documento consegnato in Seduta, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);

CONSIDERATO che il Governo ha assicurato che terrà conto delle osservazioni pervenute, in una ottica di leale collaborazione con le Regioni, come indicato in un documento del Ministero dello sviluppo economico consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante (All.2);



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non fotovoltaiche.

Il Segretario  
Antonio Naddeo



Il Presidente  
On.le Angelino Alfano



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
15/107/CU7/C5

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 05 NOV. 2015



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI NON FOTOVOLTAICHE**

*Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole sul decreto anche in considerazione dei correttivi introdotti (parametro Re per gli impianti a biomassa, valenza assegnata alle caratteristiche ambientali degli impianti, revisione dell'art. 19 dedicato agli ex zuccherifici) nell'ultima stesura trasmessa dal MISE, con la raccomandazione ai Ministeri di introdurre una norma che cerchi di dare soluzione ai contenziosi aperti, segnalando alcune rettifiche testuali e/o refusi, nonché alcune proposte di emendamento di seguito riportate:

Nello specifico:

all'art.3 inserire il seguente comma :

**“6. Agli impianti alimentati a biomasse e biogas, iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, non si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, del decreto 6 luglio 2012.”**

all'articolo 4, comma 3, lettera b) punto i. e all'articolo 10, comma 3, lettera f) punto ii. eliminare la parola “né” prima delle parole “di portata derivata” e sostituire le parole “né del periodo in cui ha luogo il prelievo” con le parole **“con la possibilità di ampliare il periodo in cui ha luogo il prelievo, fatte salve le condizioni ambientali previste dai piani di tutela delle acque”**.

alla fine dell'articolo 19 aggiungere le seguenti parole” **fatti salvi gli impianti già autorizzati con potenza inferiore ad 1 MW elettrico”**

all'art 20, comma 2, dopo le parole “impianti geotermici” inserire le parole **“inclusi gli impianti non sperimentali”**.

alla Tabella 1.A.all'ultimo punto del paragrafo 3, dopo le parole **“lino e vinaccioli, aggiungere le parole “terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali”**

all'Allegato 1, alla voce biomasse e alla tipologia c), va tolto il limite di potenza **1<P≤5000 kW**.

all'Allegato 1, ultimo paragrafo, alla lettera c) inserire tra le parole **“in ingresso all'impianto” e “rispetta le condizioni”** le parole **“ attraverso la produzione di fertilizzante”**.

**Con riferimento alle posizioni relative ai contingenti riservati alle singole fonti:**

**la Regione Puglia, chiede di modificare i contingenti per il maxieolico a favore di una maggiore incentivazione degli impianti eolici onshore (allegato).**


**le Regioni Molise ed Abruzzo esprimono parere favorevole condizionato alla previsione all'articolo 19 dell'estensione degli incentivi anche agli ex zuccherifici che saranno autorizzati entro il 31 dicembre 2015. ( proposta di emendamento allegata)**

**la Regione Veneto richiede innalzare il contingente e le tariffe relativi al minieolico.**

**la Regione Valle d'Aosta chiede l'innalzamento del contingente e delle tariffe riservate all'idroelettrico a registro.**

**la Provincia Autonoma di Trento esprime parere favorevole condizionato all'innalzamento del contingente destinato all'idroelettrico a registro.**

Roma, 5 novembre 2015





**REGIONE  
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO  
ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE  
SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED  
EFFICIENZA ENERGETICA**

03 novembre 2015

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art. 47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatari:

Assessore alla Qualità dell'Ambiente  
[d.santorsola@alice.it](mailto:d.santorsola@alice.it)

**Oggetto: Contributo Commissione Ambiente/Energia/Agricoltura - 04 novembre 2015.**

**Proposte di emendamento allo schema di DM del MiSE, di concerto con MATTM, relativo a  
"Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili  
non fotovoltaiche"**

**Art. 9**

*(Iscrizione a registro)*

Nella tabella inclusa nel comma 3 sostituire la voce "Eolico onshore 60 MW" con la voce "Eolico onshore 260 MW"

**Art. 12**

*(Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure)*

Nella tabella inclusa nel comma 3 sostituire la voce "Eolico onshore 800 MW" con la voce "Eolico onshore 400 MW"

**Allegato 1**

***Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti***

Modificare la colonna della tariffa incentivante relativa ad Eolico onshore con i seguenti valori:

1<P≤20	20	250
20<P≤60	20	225
60<P≤200	20	190
200<P≤1000	20	170
1000<P≤5000	20	130
P>5000	20	110

**Relazione sulle proposte di emendamento agli articoli 9, 12 e Allegato 1**

La Puglia ha fatto registrare una concentrazione inverosimile di iniziative in impianti alimentati da FER di grande taglia; Puglia e Sicilia insieme rappresentano il 50% ed oltre del totale nazionale di impianti eolici in esercizio e di impianti eolici proposti in autorizzazione.

Problematiche di impatto territoriale, di consumo del suolo e soprattutto la necessità di realizzare complessi ed impattanti interventi di sviluppo della rete elettrica in alta e altissima tensione per far fronte alle richieste di connessione dei grandi impianti eolici proposti, fanno

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica  
Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080-5405975  
Pec: [servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it)





propendere, in Puglia come in Sicilia, per una politica energetica e di incentivazione tariffaria che favorisca lo sviluppo di impianti piccoli (mini-eolico fino a 60 kW e pochi impianti residuali con potenze fino a 1 MW), i quali non richiedono nuove infrastrutture significative della rete elettrica.

Invece la bozza di DM riserva ai grandi eolici il contingente di gran lunga più rilevante.

Per la Puglia è indispensabile prevedere una redistribuzione degli incentivi tariffari e dei contingenti di potenza incentivabili per salvaguardare le iniziative nel settore FER piccola taglia, preferibilmente integrate nei complessi immobiliari a destinazione civile ed industriale esistenti.

A tale proposito, con particolare riferimento alla fonte eolica, si osserva che lo schema di DM del MiSE comporta una insostenibile penalizzazione degli impianti con potenze fino a 60 kW, che rischierebbero di non essere più realizzati con conseguenze gravissime, anche occupazionali, sulla filiera produttiva nazionale. Appare necessario quindi eliminare o limitare al massimo le riduzioni tariffarie previste dal DM per gli impianti in questione ed aumentare la potenza incentivabile degli eolici a registro. A tale scopo, è senz'altro utile la proposta formulata in sede tecnica di ridurre da 800 a 400 MW la disponibilità di potenza incentivabile per i grandi impianti eolici superiori a 5 MW soggetti alle procedure competitive per l'assegnazione degli incentivi; detta riduzione, infatti, consente di costituire una riserva significativa che potrà essere ridistribuita a vantaggio degli impianti di minori dimensioni e, specificatamente, dei cosiddetti mini-eolici.

Sulla base di una simulazione effettuata assumendo il dato medio di 1500 ore/annue di funzionamento, si calcola che se si destina metà della riduzione del contingente di potenza incentivabile per gli eolici ad asta (800-400= 400 MW) agli eolici onshore a registro (aumentando il relativo contingente da 60 a 260 MW), è possibile aumentare significativamente la tariffa incentivante per gli eolici a registro fino a 1 MW, a parità di spesa complessiva, nonché mantenere un margine di spesa per tener conto dei possibili ribassi d'asta rispetto ai 110 €/MWh che rappresentano la base per i grandi eolici soggetti alle procedure competitive.

L'intento dichiarato dal MiSE di voler puntare sui grandi eolici perché ritenuti impianti di più rapida e sicura realizzazione è erraneo, visto che, per dichiarazioni della stessa associazione rappresentativa dei produttori eolici, oltre il 50% degli impianti che si sono aggiudicati l'ultima asta per le incentivazioni tariffarie nel 2013, non sono mai stati realizzati pur essendo stati autorizzati.

#### **Art. 5**

##### **(Valori della potenza di soglia)**

Al comma 2, integrare la lettera a) nel seguente modo:

- a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; **due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di raccolta dell'energia prodotta per il passaggio dalla media all'alta tensione (tipicamente stessa cabina primaria di raccolta alta/media tensione, o stessa linea MT nel caso di connessioni in media tensione).** Per gli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;

Modificare la lettera b) nel seguente modo:

[www.regione-puglia.it](http://www.regione-puglia.it)





- b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica come definito alla lettera a), che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l'uno svolge funzioni di controllante dell'altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o - anche per via indiretta - siano riconducibili a unico centro di interessi economici e/o giuridici nella disponibilità del medesimo produttore e riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

#### Relazione sulle proposte di emendamento all'articolo 5

Alla luce della lunga e triste esperienza di frazionamenti artificiosi di grandi impianti FER vissuta in Puglia, si ritiene insufficiente il criterio di cumulabilità indicato nell'art. 5 dello schema di DM. Né appare significativo il generico rinvio, operato dall'art. 29, agli ulteriori "elementi indicativi" di cui dovrebbe tener conto il GSE. Il punto è che, in tutta la normativa di settore, manca una definizione chiara di "punto di connessione" ai fini della cumulabilità degli impianti.

E' ampiamente noto che i gestori di rete non hanno effettuato alcun controllo preventivo a fronte di plurime richieste di connessione che venivano loro avanzate da vari soggetti imprenditoriali, a volte i medesimi, a volte riconducibili a medesimi centri di interesse. Ad ogni richiesta di connessione è seguito il rilascio di una soluzione di connessione con un proprio codice identificativo ed un distinto gruppo di misura dell'energia prodotta. Tale apparente distinzione ha dato adito ad estenuanti contenziosi amministrativi (e non di rado anche dispute giuridiche in sede penale) in cui le imprese autrici dei frazionamenti sostengono di non aver eluso le leggi e di non aver usufruito impropriamente degli incentivi tariffari per il solo fatto di avere due, tre o più diversi contatori/POD/codici Enel.

Il fatto di introdurre nello schema di DM, sia pure con riferimento alle procedure per l'aggiudicazione degli incentivi tariffari, un criterio di cumulabilità limitato "alla stessa particella catastale o a particelle catastali contigue" rappresenta un passo indietro di almeno 5 anni nell'esperienza pugliese e pregiudica l'esito di ulteriori giudizi pendenti, tra i quali l'arbitrato internazionale ICSID promosso dalla società BLUSUN S.A. contro la Repubblica Italiana con correlata richiesta di risarcimento per oltre 180 milioni di euro.

La proposta di emendamento si basa su alcuni passaggi contenuti nell'art. 5 della LR pugliese n. 25/2012, che è stato redatto previa audizione da parte della competente Commissione Consiliare anche delle Procure della Repubblica pugliesi, tuttora impegnate a contrastare il fenomeno del frazionamento artificioso di impianti FER e la conseguente appropriazione indebita di denaro pubblico attraverso le incentivazioni tariffarie.

Si rammenta che la suddetta L.R. n. 25/2012 è stata impugnata in più punti dal Governo davanti alla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 307/2013 ha annullato solo 3 commi, ininfluenti ai fini dell'argomento oggetto dell'emendamento in discussione.



# ALLEGATO

# PROPOSTA HOUSE

Art. 19	Art. 19
<i>(Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici)</i>	<i>(Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici)</i>
<p>1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, continuano ad accedere agli incentivi del DM 18 Dicembre 2008, alle condizioni e nei limiti previsti dalla delibera del predetto Comitato del 5 febbraio 2015 e nel limite complessivo, richiamato anche in premessa di 120,5 MW elettrici. A tale fine, nella gestione delle qualifiche già rilasciate, il GSE tiene conto delle proposte di ridimensionamento della potenza incentivata presentate dagli operatori.</p>	<p>1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero <del>già approvati e</del> <del>quella di alterare approvazione</del> <del>entro il 31 dicembre 2015, da parte del</del> Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.81, continuano ad accedere agli incentivi del DM 18 Dicembre 2008 <del>alle condizioni e nei limiti previsti dalla delibera del predetto Comitato del 5 febbraio 2015,</del> e nel limite complessivo, richiamato anche in premessa di 120,5 MW elettrici, <del>il cui superamento non potrà eccedere il % massimo.</del> A tal fine, nella gestione delle qualifiche già rilasciate, il GSE tiene conto delle proposte di ridimensionamento della potenza incentivata presentate dagli operatori. .</p>



p. 7/cv

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 05 NOV. 2015



Memoria  
a Verbale

ALL-2

SPEECH PER SOTTOSEGRETARIO VICARI  
PER CONFERENZA UNIFICATA 5 NOVEMBRE 2015

Colgo l'occasione per ringraziare i rappresentanti delle Regioni per l'espressione del parere favorevole su questo importante schema di decreto di incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili che consentirà al Governo di adottare il decreto stesso in tempi rapidi.

Cercheremo per quanto possibile di tenere conto delle eventuali osservazioni pervenute in un'ottica di leale collaborazione con le regioni.

Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso dal settore che consentirà di raggiungere in maniera sempre più performante anche i nuovi obiettivi in materia di clima-energia fissati dall'Europa.

Consentitemi di esprimere, in particolare, apprezzamento per le disposizioni contenute a favore della geotermia di tipo sperimentale che, come noto, consente la produzione di energia da fonte rinnovabile attraverso un basso impatto ambientale anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie che permettono di avere una sempre maggiore attenzione all'ambiente.

Proprio per questo abbiamo proposto tra i criteri prioritari per il settore geotermico l'incentivazione degli impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e che abbiano emissioni nulle.

Il provvedimento, nel suo complesso, crediamo abbia raggiunto un buon punto di equilibrio tra le diverse esigenze dei settori eolico, delle biomasse, del solare termodinamico e dell'idroelettrico.